



Formazione professionale
continua nel ramo elettrico

**REGOLAMENTO
SULLO SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI SCOLASTICI PROFESSIONALI (EP)
E DEGLI ESAMI SCOLASTICI PROFESSIONALI
SUPERIORI (EPS)**

Edizione 01 del 29.08.2017

I Disposizioni generali

Art.1

Soggetto di diritto dell'esame

1.1 Soggetto di diritto dell'esame è la FPCE: Formazione Professionale Continua nel ramo Elettrico, Via Santa Maria, 6596 Gordola.

Terminologia

1.2 Termini come "candidato", "esperto" ecc, si riferiscono ad ambedue i sessi.

Art.2

Scopo dell'esame

Dimostrare le competenze indispensabili per esercitare l'attività lavorativa.

I contenuti degli esami sono definiti nelle direttive in vigore della commissione GQ, all'interno del quale sono specificate le materie che devono essere esaminate dalla scuola.

II Organi e organizzazione dell'esame

Art.3

Commissione d'esame

I membri della Commissione d'esame sono nominati dal comitato FPCE per un periodo di 3 anni.

La Commissione d'esame si compone di almeno:

- 1 membro del comitato della FPCE
- 2 membri professionisti

Il presidente della Commissione è membro del comitato della FPCE. La Commissione d'Esame può deliberare a maggioranza.

Art.4

Compiti della Commissione d'esame

I compiti della Commissione d'Esame sono:

- a) l'organizzazione e l'esecuzione dell'esame
- b) l'emanazione di direttive per l'esecuzione dell'esame
- c) la definizione dei programmi d'esame e la decisione sui temi d'esame
- d) la proposta dei nominativi degli esperti
- e) la sorveglianza sugli esami
- f) la definizione della nota di competenza in caso di disaccordo tra esperto e docente
- g) la successiva valutazione delle prestazioni d'esame
- h) tratta istanze e ricorsi
- i) la stesura della relazione al Comitato della FPCE

Art.5

Esperti

Gli esperti sono ratificati dal comitato FPCE

Condizioni necessarie per la nomina dell'esperto:

- a) Non deve avere un rapporto diretto di parentela con il candidato da esaminare e, non può essere il suo datore di lavoro.

III Iscrizione, ammissione, tasse

Art.6

Data dell'esame

- a) Gli esami scritti hanno di regola luogo dopo la fine del corso d'insegnamento.
- b) La FPCE può decidere di organizzare degli esami di recupero.

Art.7

Iscrizione

Il candidato si iscrive secondo le modalità e i tempi comunicati dalla FPCE. Il formulario d'iscrizione viene pubblicato anche sul sito internet www.fpce.ch 30 giorni prima della scadenza dell'iscrizione.

Art.8

Ammissione

Agli esami sono ammessi i corsisti della FPCE, i candidati di altre scuole nonché i candidati che si sono preparati in modo autodidatta. La FPCE conferma l'ammissione agli esami dopo il pagamento dell'importo stabilito per la tassa d'esame.

Sulle eccezioni decide la FPCE.

Art.9

Tasse

La tassa dell'esame scolastico è stabilita dal Comitato FPCE. La tassa dell'esame scolastico è riscossa per sessione d'esame.

Chi non supera l'esame scolastico, che si ritira prima o durante l'esame senza un motivo valido o viene escluso da questo, non ha alcun diritto al rimborso della tassa d'esame.

Chi non partecipa ad esso senza una giustificazione scritta, non ha alcun diritto al rimborso della tassa d'esame.

La Commissione d'Esame si pronuncia sull'accettazione della giustificazione scritta.

Art.10

Ritiro del candidato

Il candidato può ritirare la propria candidatura dopo averla confermata per iscritto ed aver pagato la tassa d'esame, solo se presenta un motivo valido. Sono considerati motivi validi:

- a) il servizio militare o di protezione civile;
- b) la malattia, l'infortunio o la maternità;
- c) un lutto in famiglia

Un ritiro senza un motivo giustificato porta alla perdita dell'intera tassa d'esame.

Il ritiro deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto alla FPCE.

IV Svolgimento dell'esame scolastico

Art.11

Durata dell'esame

La durata dell'esame è stabilita in base ai moduli dell'esame.

Art.12

Materiale per l'esame, Mezzi ausiliari

Il materiale necessario è messo a disposizione del candidato dalla FPCE (esclusi i mezzi personali, come il materiale per scrivere, la calcolatrice tascabile ecc.).

I mezzi ausiliari che il candidato può portare con sé sono comunicati con il programma d'esame.

Art.13

Esclusione dall'esame

L'utilizzo di mezzi ausiliari non ammessi ha come conseguenza l'esclusione dall'esame. Lo stesso vale per chi infrange la disciplina d'esame e usa in modo improprio la fiducia che la Commissione d'esame ha sull'onestà e sull'autonomia del candidato.

Art.14

Sorveglianza e valutazione esami

14.1 Almeno una persona del mestiere (non nel senso dell'OIBT) sorveglia l'esecuzione degli esami scritti, annota le proprie osservazioni.

14.2 Almeno due esperti valutano gli esami scritti e pratici e determinano congiuntamente la nota.

Art.15

Ritiro dall'esame

L'esame è valutato come non superato, se il candidato si ritira dall'esame già iniziato senza un motivo impellente. Lo stesso provvedimento vale per il candidato che viene espulso dall'esame secondo l'art. 13.

V Materie di esame e contenuto dell'esame scolastico

Art.16

Secondo le direttive USIE.
(www.vsei.ch/it/formazione-professionale)

VI Assegnazione delle note

Art.17

Valori delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. La nota 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 definiscono prestazioni insufficienti.

Graduatoria delle note:

nota	caratteristiche della prestazione
6	ottima qualitativamente e quantitativamente
5	bene, corrispondente allo scopo
4	sufficiente per le minime esigenze
3	insufficiente
2	scarsa
1	inutilizzabile o non eseguita.

Art.18

Nota di modulo

Le note sono espresse con note intere o mezze note. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti

Art.19

Visione dell'esame

Il candidato che non ha superato l'esame ha diritto, dopo richiesta scritta alla FPCE, entro 20 giorni dall'invio dei risultati (fa stato il timbro postale), di prendere visione dei suoi lavori d'esame, in presenza di almeno un membro della Commissione d'Esame. Il candidato non ha diritto alla consegna dei suoi lavori e nemmeno di farne una copia.

Gli atti d'esame sono confidenziali e non accessibili a terze persone.

VII Condizioni per la ripetizione degli esami scolastici

Art.20

Ripetizione dell'esame

Chi non soddisfa le condizioni d'ammissione ad un esame USIE può ripetere il/i modulo/i in occasione della prossima sessione.
Esami con nota sufficiente non possono venire ripetuti.

Un esame scolastico può essere ripetuto per modulo al massimo due volte. I candidati sono ammessi al secondo ed al terzo esame non prima di tre mesi dopo l'ultimo esame.

VIII Certificato e durata della validità dell'esame scolastico.

Art.21

Certificato

Chi ha partecipato all'esame scolastico riceve dalla FPCE un certificato attestante l'esecuzione dell'esame e la relativa nota.

Art.22

Durata della validità

Una nota scolastica vale per 5 anni dopo la compilazione del certificato di note, come valida ammissione per un esame finale USIE.

IX Ricorsi

Art.23

Diritto di reclamo e di ricorso

Contro l'assegnazione delle note scolastiche è possibile inoltrare reclamo alla commissione esami della FPCE, per raccomandata, entro 30 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato.

Il candidato deve versare alla FPCE l'importo di CHF 300.- come anticipo spese per la procedura di reclamo.

Sul reclamo decide la commissione esami della FPCE.

Se il reclamo risp. il ricorso viene evaso positivamente, si rimborsa l'anticipo per le spese.

Il candidato può impugnare la decisione della commissione esami, entro 30 giorni, dalla notificazione, presso la commissione GQ della USIE.

Se il reclamo risp. il ricorso viene evaso positivamente, si rimborsa l'anticipo per le spese versate alle FPCE.

X Disposizioni finali

Art.24

Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore con l'approvazione del Comitato della FPCE.

Il presente regolamento è approvato dal comitato FPCE, nella seduta del 29 agosto 2017 svolta a Gordola.

Formazione professionale continua nel ramo elettrico

Presidente di comitato



Giorgio De Lorenzi

Presidente commissione esami



Mirko Bosshard